

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Foreste

DETERMINAZIONE NUMERO: 1168

DEL:

12/04/2019

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1807A

Legislatura: 10

Anno: 2019

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 2 - Atti di concessione

Firmatario provvedimento: FILA MAURO ELENA

Oggetto

PSR 2014-2020, operazione 12.2.1." Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000". Bando di apertura presentazione domande di pagamento - campagna 2019.

VISTO:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni

transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- l'art. 36 del medesimo regolamento riferito agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000;
- che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e recepito con DGR n. 18-8483 del 01/03/2019;
- l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;
- il DM MiPAAF n. 1003 del 25.1.2008, con il quale ARPEA è riconosciuta quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- il D.M. n. 14 del 17 gennaio 2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- la Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nell'ambito della quale è stata prevista l'attuazione dell'Operazione 12.2.1 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000";
- la D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l'Operazione 12.2.1;
- che la succitata DGR n. 28-3015 del 7 marzo 2016 ha individuato nel Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18) la struttura competente a provvedere con propri atti a fornire le precisazioni che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione;
- che, la succitata DGR n. 28-3015 del 7 marzo 2016 ha assegnato al bando riferito all'Operazione 12.2.1 le risorse complessive di € 4.800.000 (dei quali € 2.069.760,00–

43,12% - a carico del FEASR, € 1.911.168,00– 39,816% - a carico dello Stato e € 819.072,00– 17,064% - a carico della Regione Piemonte);

- che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-20, descritti nella DGR n. 28-3015 del 7 marzo 2016, il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 (Imp. n. 835/2014; 775/2014; 792/2014; 4144/2015, 282/2015 e 283/2015);
- la determinazione del Settore Foreste n. 959 del 27/04/2016 di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'operazione 12.2.1. del PSR 2014-2020 e di approvazione delle Norme tecniche e amministrative per la sua attuazione, così come modificate dalla determinazione n. 2026 del 05/08/2016;
- la determinazione del Settore Foreste n. 575 del 02/03/2017 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle domande di sostegno ammesse e finanziate, ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse e delle domande non ammesse;
- la determinazione del Settore Foreste n. 1578 del 30/05/2017 con la quale sono stati corretti errori materiali e sostituiti gli allegati 1 e 2 alla DD n. 575 del 02/03/2017;
- la determinazione del Settore Foreste n. 162 del 19 gennaio 2018 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Indennità forestale Natura 2000). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 56-7317 Reg. (UE) n. 1305/2013. "P.S.R. 2014 - 2020. Integrazione delle risorse, di cui alla DGR n. 28- 3015 del 07.03.2016, di Euro 1.770.000,00 per l'Operazione 12.2.1 Compensazioni del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000";
- che la succitata DGR 30 luglio 2018, n. 56-7317 ha disposto di integrare le risorse di € 4.800.000,00 di cui alla DGR n. 28-3015 del 7.3.2016 con un ulteriore importo di € 1.770.000,00 €, di cui € 763.224,00 di quota UE, € 704.743,20 di quota Stato e € 302.032,80 di quota regionale, per un totale complessivo di € 6.570.000,00;
- che la succitata DGR 30 luglio 2018, n. 56-7317 ha dato atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari ad € 302.032,80, trova copertura nella Missione 16 Programma 1 sul cap. 262963/2018 Imp. 7/2019 di € 27.000.000,00 utilizzati fino alla concorrenza di € 19.220.551,08 ed attualmente ancora disponibili per € 7.779.448,92;
- la D.D. 9 agosto 2018, n. 2458/A1807A - PSR 2014-2020, op. 12.2.1. DD n. 1578 del 30/05/2017 - "Correzione errore materiale. Accoglimento richiesta eliminazione superfici. Integrazione alla graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati";
- la D.D. 10 ottobre 2018, n. 3235/A1807A - PSR 2014-2020, op. 12.2.1. DD n. 2458 del 09/08/2018. Integrazione alla graduatoria.
- Il manuale delle procedure controlli e sanzioni – Misure SIGC approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;
- il Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011 e s.m.i.);

PRESO ATTO CHE

- Le Norme tecniche e amministrative di cui alla DD n. 959 del 27/04/2016 e DD n. 2026 del 05/08/2016 prevedono che l'operazione venga attuata in due fasi: la prima con la presentazione delle domande di sostegno, la seconda con la presentazione, da parte dei soggetti ammessi al finanziamento al termine della prima fase, delle domande di pagamento per 5 anni;
- con la determinazione del Settore Foreste n. 1080 del 13/04/2017 si è aperto il bando per la presentazione delle domande di pagamento per la prima annualità - campagna 2017;

- la determinazione del Settore Foreste n. 575 del 02/03/2017 prevede che, in caso disponibilità di nuove risorse finanziarie della dotazione del PSR 2014-2020, i richiedenti ammessi ma non finanziati possano essere integrati al finanziamento se hanno ottemperato alle prescrizioni di cui alla comunicazione di ammissione al sostegno, hanno mantenuto gli impegni sulle superfici ammesse e hanno presentato le domande di pagamento annuali;
- con la D.D. 9 agosto 2018, n. 2458/A1807A tutti i richiedenti ammessi ma non finanziati sono stati integrati al finanziamento come da allegato 1 alla determinazione stessa;

RITENUTO OPPORTUNO aprire il bando per la presentazione delle domande di pagamento per il mantenimento degli impegni di cui all'operazione 12.2.1. "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" per la Campagna 2019, fornendo le opportune istruzioni;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2017;

visto il d.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);

attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse; tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

1. di approvare le Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per il mantenimento degli impegni di cui all'operazione 12.2.1. "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" per la Campagna 2019, in allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato 1);
2. di approvare il modello informativo di domanda di pagamento così come presente nel sistema gestionale delle misure del programma di Sviluppo Rurale (SIAP);
3. di autorizzare la presentazione delle domande relative all'operazione 12.2.1. PSR 2014-2020 a partire dal giorno successivo alla firma del presente provvedimento;
4. di approvare i termini ultimi per la presentazione delle domande iniziali e di modifica campagna 2019 sotto riportati:

data scadenza presentazione domanda iniziale	15/05/2019
data scadenza domanda di modifica	31/05/2019
termine ultimo (con eventuali penalità) per la presentazione delle domande iniziali e/o di modifica	10/06/2018

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, valutazione e merito.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

il Responsabile del Settore Foreste

Elena FILA MAURO



I Funzionari estensori

Franca De Ferrari - Elisa Guiot





FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI PRESENTAZIONE DOMANDE CAMPAGNA 2019

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>

DIREZIONE Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

SETTORE Foreste

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Sottomisura 12.2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Operazione 12.2.1 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

BANDO n° 1 / 2019.

SCADENZA – Domande iniziali: 15 maggio 2019

Domande modifica: 31 maggio 2019

Termine ultimo domande iniziali e/o modifica: 10 giugno 2019



INDICE

1	DEFINIZIONI.....	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3	BENEFICIARI	3
4	CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
4.1	DOMANDA IN MODALITA' GRAFICA	4
4.2	INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDALE	5
4.3	CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO.....	6
5	DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE.....	7
6	MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	8
6.1	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON-LINE.....	8
6.2	ATTRIBUZIONE DELLE DOMANDE	9
7	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
8	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
8.1	DOMANDE DI PAGAMENTO	10
9	DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.	11
10	DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.	12
11	DOMANDE DI RINUNCIA TOTALE.....	12
12	PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	13
13	ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)	13
14	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)	14
15	ISTRUTTORIA E CONTROLLI	15
16	CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	15
17	RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI	16
18	OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR.....	16
19	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	16
20	CONTATTI.....	19

1 DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni date dai Regolamenti comunitari (art. 2 del Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. UE 1305 del 2013 e s.m.i.), ai fini del presente bando valgono le seguenti:

- **superficie forestale (foresta o bosco):** come da definizione di cui alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”, articolo 3.
- **particelle catastali ricadenti in rete Natura 2000:** i criteri per definire le particelle catastali facenti parte della rete Natura 2000 sono specificati nell’Allegato D delle *Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte* (DGR n. 54-7409 del 7.04.2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016). Ai fini della presente operazione le superfici ammissibili sono determinate sulla base della superficie effettivamente ricadente nel sito.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento – mantenimento impegni relative all’operazione 12.2.1. “Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000” e connesse alla superficie di cui al Reg. CE 1305/2013 e s.m.i.. - Campagna 2019.

3 BENEFICIARI

Possono presentare domanda di pagamento i Soggetti inseriti nell’allegato 1 della determinazione del Settore Foreste n. 2458 del 09/08/2018 che abbiano adempiuto alle prescrizioni comunicate con l’ammissione a finanziamento.

Per tutti i beneficiari vale quanto segue:

- il mancato rispetto delle prescrizioni comunicate con l’ammissione a finanziamento comporta la decadenza della domanda di sostegno e, conseguentemente, sono inefficaci tutte le domande di pagamento eventualmente presentate ;
- la mancata presentazione della domanda di pagamento comporta i seguenti effetti:
 - o esclusione dall’erogazione del premio per l’annualità corrispondente;



- non viene comunque meno l'obbligo del rispetto degli impegni, che la Regione potrà verificare tramite controlli in loco a campione.

Con la presentazione della domanda di pagamento, i beneficiari si vincolano, durante l'esecuzione delle attività selvicolturali, a rispettare, sulle superfici ammesse al sostegno e inserite in domanda di pagamento, gli impegni derivanti dalle norme di applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli in Regione Piemonte, contenute nelle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000" (MDC) approvate con la DGR n. 54-7409 del 7.04.2014, vigenti al momento dell'approvazione del PSR 2014-2020 ed elencate nel testo dell'Operazione. Le modifiche alle Misure di Conservazione che prevedono impegni più restrittivi rispetto a quelli elencati nella scheda dell'Operazione, così come le previsioni delle Misure di Conservazione sitospecifiche e dei Piani di Gestione, dovranno essere comunque rispettate, in quanto costituiscono i nuovi termini di legge, anche se non comporteranno un ricalcolo dell'entità del premio annuale. All'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000> sono pubblicate le Misure di Conservazione sitospecifiche e i Piani di Gestione vigenti.

4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prima di presentare la domanda di pagamento, i richiedenti devono rivolgersi al proprio gestore per la validazione dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aperto presso l'Anagrafe agricola unica. In particolare è obbligatorio il piano di coltivazione: l'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici, e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

I richiedenti che intendono presentare domanda di pagamento sono tenuti a provvedere tempestivamente alla presentazione della richiesta di aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo in quanto le operazioni di aggiornamento richiedono tempi non determinabili a priori e generalmente superiori a sette giorni lavorativi.

4.1 DOMANDA IN MODALITA' GRAFICA

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica).

Con decisione di esecuzione della Commissione C (2018) del 17/05/2018, notificata dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea Bruxelles con nota prot. 4285 del 25/05/2018, la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito sono state autorizzate a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. La suddetta deroga prevede che la suddetta modalità grafica sia applicata:

- a) a decorrere dall'anno di domanda 2018, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per le misure a superficie dello sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente;
- b) a decorrere dall'anno di domanda 2019, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per le misure a superficie dello sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente;
- c) a decorrere dall'anno di domanda 2020, a tutti i beneficiari.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole/forestali dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- **Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale.** Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- **Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica,** mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- **Presentazione della Domanda Grafica:** preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

4.2 INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDALE

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole/forestali condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzia uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

4.3 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162. La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

1. Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante. Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").
2. Dichiarare la superficie. Sulla base della "superficie calcolata" il beneficiario deve confermare la stessa o rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1). La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "superficie dichiarata".
3. Aggiunta di informazioni: nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. È importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l'operazione prevede sia l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di attuazione.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di dichiarazione di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Il beneficiario deve, quindi, prestare molta attenzione alle dichiarazioni che firma; l'amministrazione ha il dovere di controllare che le dichiarazioni siano vere, così come i dati contenuti nelle domande.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (art. 75 Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e, nel caso delle aziende agricole, devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE) 1306/2013 in combinato disposto con l'art. 67 par. 2 dello stesso regolamento).

I dati del fascicolo aziendale dei soggetti diversi dalle aziende agricole devono riportare tutte le superfici (particelle catastali) oggetto della domanda di pagamento, nonché le altre superfici ancora sotto impegno ai sensi dei precedenti PSR.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 6 ed i termini indicati al paragrafo 8.

6 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

6.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON-LINE

Le domande di cui alle presenti istruzioni devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le domande possono essere compilate e presentate:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe del richiedente e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.
- Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS, con SPID o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione

light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata.

Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

La modalità di presentazione della domanda di pagamento in proprio è l'unica possibile per i Soggetti che hanno aperto il proprio fascicolo aziendale presso la P.A..

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

6.2 ATTRIBUZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono attribuite come competenza territoriale al Settore Tecnico della Direzione OOPP, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

I Settori sono i seguenti:

TECNICO REGIONALE – AREA METROPOLITANA DI TORINO

email: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino | tel. 011-432.1405 | fax 011-432.2826

TECNICO REGIONALE - ALESSANDRIA E ASTI

email: tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

Piazza Turati, 4 15121 ALESSANDRIA | tel. 0131.577111 | fax 0131.232801

TECNICO REGIONALE - BIELLA E VERCELLI

email: tecnico.regionale.BI_VC@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it

Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli | tel. 0161.283111 | fax 0161.215785

Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella | Tel.015-8551511 | Fax 015-8551560

TECNICO REGIONALE - CUNEO

email: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

C.so Kennedy, 7/bis - 12100 Cuneo | tel. 0171.321911 | fax,0171.602084

TECNICO REGIONALE - NOVARA E VERBANIA



email: tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it
Via Mora E Gibin, 4 - 28100 Novara | tel. 0321.666111 | fax 0321-666121 (Sede principale)
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania | Tel. 0323-509349 | Fax: 0323-509326
VIA Romita, 13bis - 28845 Domodossola | Tel. 0324-226811 | Fax: 0324-226861/67

7 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- ⇒ Domanda iniziale: è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2019;
- ⇒ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- ⇒ Domanda di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- ⇒ Domanda di rinuncia totale; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. "La domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi."

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 DOMANDE DI PAGAMENTO

I termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento previste per la campagna 2019 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali:** entro le ore 23:59:59 del giorno **15 maggio 2019** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.);
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.: entro le ore 23:59:59 del giorno **31 maggio 2019**;
- c) **domande di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.: verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione.

9 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dall'ammissibilità dell'operazione 12.2.1, così come comunicati con l'ammissione a finanziamento, siano rispettati.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle particelle forestali che presentano inadempienze.



10 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., si sottolinea che una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento tramite il SIAP. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui all'articolo 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- revoca di un gruppo di premio richiesto.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

11 DOMANDE DI RINUNCIA TOTALE

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

12 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le **domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del giorno 10 giugno 2019**), di cui al presente bando, previsto al 15 maggio. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del **31 maggio 2019** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 10 giugno 2019**. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le suddette domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

13 ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013 e s.m.i., permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.



Per questo motivo, per essere accolte favorevolmente, non potranno essere presentate dopo l'avvio dell'istruttoria, il beneficiario dovrà dimostrare la buona fede nel commettere l'errore e soprattutto l'evidenza che di mero errore materiale si tratti.

In linea del tutto esemplificativa, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria, l'inserimento di particelle e/o interventi in domanda.

Potranno essere però accettate alcune integrazioni (esclusivamente dimostrando il mero errore materiale) sono nel caso di comunicazioni presentate prima della scadenza dei bandi, salvo diverse disposizioni nei bandi/norme attuative.

In ogni caso, per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese (<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/443-psr-2014-2020>).

14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)

L'art. 4 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale diverse da quelle previste dagli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede che se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali contemplati dall'art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE 1306/2013, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 Reg. UE 640/2014 e s.m.i.).

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- A. il decesso del beneficiario;
- B. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- C. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

D. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

E. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

F. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata e applicata in modo restrittivo".

Per quanto concerne le prove richieste ai beneficiari che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che "devono essere incontestabili". Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate. Di tali ulteriori casi di forza maggiore riconosciuti dalla Regione è fatta comunicazione alla Commissione Europea.

15 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria e controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente:

- al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Determinazione di ARPEA n. 4 dell'08/01/2018 (<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/444-misure-sigc>);
- alla determinazione del Settore Foreste n. 162 del 19 gennaio 2018 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Indennità forestale Natura 2000). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016";
- alla Determinazione di ARPEA n. 22 del 26/01/2018 "Scheda operativa dell'Operazione 12.2.1".

16 CLAUSOLA DI ELUSIONE

I benefici previsti dalla legislazione settoriale non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici (art. 60 del Reg. UE 1306/2013).



17 RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Arpea, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile e comunicata ai beneficiari.

18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (art. 13 e Allegato III), modificato dal Reg. (UE) n. 669 del 2016 prevede che durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informi il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Si rammenta quindi ai beneficiari delle misure in oggetto che dispongano di proprio sito web per uso professionale, di esporre su tale supporto:

- una breve descrizione dell'operazione di cui si beneficia,
- gli emblemi delle istituzioni che contribuiscono al sostegno (evidenziando in uno slogan il sostegno finanziario dell'Unione europea) e il logo del PSR.

A tal fine, nella homepage del sito web del beneficiario, va applicata un'immagine/banner o elemento grafico da creare sulla base del fac simile "immagine/banner web" e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web", disponibili alla pagina web dedicata alla cartellonistica del PSR.

Ulteriori informazioni in merito agli obblighi relativi alla comunicazione del sostegno FEASR sono reperibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

19 RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II;
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, e s.m.i. dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e s.m.i. della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il



sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

NORMATIVA STATALE

- Decreto ministeriale n. 14 del 17/1/2019, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all’art 12, ha previsto la trasformazione dell’organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all’articolo unico riconosce l’Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

NORME E ATTI REGIONALI

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte disponibile sul sito regionale al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>
- D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 - approvazione delle disposizioni attuative per l’Operazione 12.2.1 (<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/12/siste/00000045.htm>)

- determinazione del Settore Foreste n. 959 del 27/04/2016 - apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'operazione 12.2.1. del PSR 2014-2020 e approvazione delle Norme tecniche e amministrative per la sua attuazione, così come modificate dalla determinazione n. 2026 del 05/08/2016;
- determinazione del Settore Foreste n. 575 del 02/03/2017 e n. 1578 del 30/05/2017 - approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammesse e finanziate, ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse e delle domande non ammesse
- determinazione del Settore Foreste n. 162 del 19 gennaio 2018 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Indennità forestale Natura 2000). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016";
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 56-7317 Reg. (UE) n. 1305/2013. "P.S.R. 2014 - 2020. Integrazione delle risorse, di cui alla DGR n. 28- 3015 del 07.03.2016, di Euro 1.770.000,00 per l'Operazione 12.2.1 "Compensazioni del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000";
- D.D. 9 agosto 2018, n. 2458/A1807A - PSR 2014-2020, op. 12.2.1. DD n. 1578 del 30/05/2017 - Correzione errore materiale. Accoglimento richiesta eliminazione superfici. Integrazione alla graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati.
- D.D. 10 ottobre 2018, n. 3235/A1807A - PSR 2014-2020, op. 12.2.1. DD n. 2458 del 09/08/2018. Integrazione alla graduatoria.

20 CONTATTI

Siti internet di riferimento:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m12-indennita-natura-2000/operazione-1221-pagamento-compensativo-per-zone-forestali-natura-2000>

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>



E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

comunicazioneforestale@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

E' inoltre disponibile un servizio telefonico per informazioni amministrative, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

Per Assistenza applicativa telefonare al numero 0110824455 (lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi).